



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65 del 15-04-2020

Oggetto: CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E S.M.I. E GLI AMBITI INDIVIDUATI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 219 - 224, DELLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020).

Il giorno **quindici aprile duemilaventi**, alle ore **18:15**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore IV “Urbanistica e territorio – S.U.E”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, Pianificatore Territoriale;

PREMESSO che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all’articolo 1, a partire dal comma 219, dispone che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento” e che ulteriori precisazioni sono esplicitate fino al comma 224 del medesimo articolo;
- l’articolo 2 del D.M. 1444/1968 e s.m.i. considera le zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

VISTO il vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 111 in data 12/03/2002, e la successiva variante parziale approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 176 del 31/10/2017 e con D.C.C. n. 61 del 29/12/2017, con decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 23/04/2018 e D.C.C. n. 25 del 29/05/2018;

RILEVATO che il Piano Regolatore Generale vigente definisce la zonizzazione delle aree residenziali all’interno del territorio comunale e che con le Norme Tecniche di Attuazione, all’art. 15 “Zone Residenziali: definizione e destinazione”, sono individuate le categorie di seguito elencate:

“Sono definite Zone Residenziali:

- le Zone Residenziali di interesse Storico Artistico (A) (centri storici)*
- le Zone Residenziali di Completamento (B)*
- le Zone residenziali di ristrutturazione e completamento (RS)*
- le Zone residenziali di completamento speciale (BS)*
- le Zone Residenziali di Recupero (R)*
- le Zone Residenziali di Espansione (C)*

Le Zone Residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza; in esse, oltre alla residenza vera e propria, sono consentite tutte quelle destinazioni complementari alla funzione residenziale e compatibili con la stessa che integrano e completano gli insediamenti abitativi. ...”

RITENUTO che, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), sia necessario individuare una corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti definiti dal P.R.G. vigente;

VALUTATO che, per la propria localizzazione, conformazione nonché per tipologia di tessuto consolidato che le contraddistingue, siano da ritenersi equiparabili alle Zone Residenziali di Completamento (B) anche le seguenti zone:

- le Zone residenziali di ristrutturazione e completamento (RS);
- le Zone residenziali di completamento speciale (BS);
- le Zone Residenziali di Recupero (R);

RITENUTO, pertanto, che, ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), le Zone Territoriali Omogenee identificate come “Zone A” e “Zone B” di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. siano riconducibili, fra gli ambiti definiti dal vigente P.R.G., alle categorie di seguito indicate:

- le Zone Residenziali di interesse Storico Artistico (A) (centri storici);
- le Zone Residenziali di Completamento (B);
- le Zone residenziali di ristrutturazione e completamento (RS);
- le Zone residenziali di completamento speciale (BS);
- le Zone Residenziali di Recupero (R);

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di DARE ATTO, quindi, che, ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), le Zone Territoriali Omogenee identificate come “Zone A” e “Zone B” di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. sono da intendersi individuate mediante gli ambiti del vigente P.R.G. con le seguenti categorie:
 - le Zone Residenziali di interesse Storico Artistico (A) (centri storici);
 - le Zone Residenziali di Completamento (B);
 - le Zone residenziali di ristrutturazione e completamento (RS);
 - le Zone residenziali di completamento speciale (BS);

- le Zone Residenziali di Recupero (R);
3. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE IV
SETTORE
F.to Dott. Pier-Giuseppe Vissani
Pianificatore Territoriale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore IV “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, Pianificatore Territoriale;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ed in particolare l’articolo 1, commi 219 – 224;

VISTO il D.M. 1444/1968 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 2;

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore IV “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, Pianificatore Territoriale, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RITENUTO, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di DARE ATTO, quindi, che, ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), le Zone Territoriali Omogenee identificate come “Zone A” e “Zone B” di cui al richiamato D.M. 1444/1968 e s.m.i. sono da intendersi individuate mediante gli ambiti del vigente P.R.G. con le seguenti categorie:

- le Zone Residenziali di interesse Storico Artistico (A) (centri storici);
- le Zone Residenziali di Completamento (B);
- le Zone residenziali di ristrutturazione e completamento (RS);
- le Zone residenziali di completamento speciale (BS);
- le Zone Residenziali di Recupero (R).

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza dovendo delineare univoche linee interpretative circa la possibilità di applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della L. 160/2019, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 07-04-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. PIER-GIUSEPPE VISSANI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 16-04-2020 al 01-05-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 6268 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 16-04-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI